

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

L'affidamento familiare, rappresenta uno strumento prioritario di aiuto al minore e alla sua famiglia, per la tutela del diritto di vivere in un contesto familiare che assicuri i processi di crescita e di sviluppo armonico della personalità del minore stesso.

I Comuni dell'Ambito Territoriale di Sondrio promuovono l'affidamento familiare, sostengono e valorizzano le disponibilità della comunità all'accoglienza temporanea dei minori in difficoltà, adeguando e potenziando i propri piani di intervento a favore dei minori e delle loro famiglie in situazione di difficoltà e precarietà sociale, nel rispetto della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legislazione regionale.

Il presente regolamento definisce i criteri, i tempi e le modalità del collocamento di minori in situazione di affidamento familiare, gli impegni delle amministrazioni locali e delle organizzazioni, nonché i doveri e i diritti della famiglia d'origine e della famiglia affidataria.

I soggetti che, in collaborazione con i Comuni, concorrono alla realizzazione dell'affido sono l'Ufficio di Piano del territorio di competenza, il Consultorio Familiare dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Sondrio, l'Amministrazione Provinciale e le organizzazioni del privato sociale, ciascuno per quanto di propria competenza.

ART. 2 - AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare è uno strumento che tende ad assicurare ad un minore, la cui famiglia d'origine si trova momentaneamente nell'impossibilità di far fronte ai suoi bisogni, una sistemazione temporanea presso i soggetti definiti all'art. 6 del presente regolamento, che rispondano e rispettino le esigenze affettive, educative, psicologiche, sociali e assicurino mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive utili alla crescita.

L'affidamento rappresenta pertanto un intervento temporaneo di protezione del minore e di aiuto alla famiglia d'origine, attuato comunque nella prospettiva del rientro del minore nella famiglia d'origine.

ART. 3 - TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare può essere:

- **consensuale**, quando i genitori o chi esercita la potestà genitoriale, esprimono il loro consenso scritto al collocamento del minore presso un'altra famiglia. Viene attuato dagli operatori del Servizio Sociale che si occupa di tutela minori, che predispongono il provvedimento, reso esecutivo dal Giudice Tutelare. Il provvedimento è assunto previa acquisizione dell'atto di consenso dei genitori o del tutore (e del minore dopo i 14 anni) e dell'atto di impegno da parte degli affidatari.
- **giudiziale**, quando non vi è il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. Viene decretato dal Tribunale per i Minorenni, anche su proposta del Servizio Sociale che si occupa di tutela minori.

Il minore può essere collocato in affidamento con forma consensuale o giudiziale secondo le seguenti tipologie:

- **affidamento parentale (o intrafamiliare)**, presso una coppia (con o senza figli) o una persona singola appartenenti al nucleo d'origine, con legami di parentela entro il 4° grado ed in ogni caso secondo quanto definito dalla normativa vigente. E' obbligo e compito prioritario dei servizi ricercare e attivare le risorse all'interno della famiglia del minore, attraverso un'attenta valutazione delle capacità, possibilità e volontà dei soggetti obbligati ad accogliere, provvedere e rispondere alle esigenze del minore. I servizi devono tener conto, inoltre, delle dinamiche esistenti tra il nucleo di appartenenza del minore e la famiglia allargata, ipotetica affidataria del minore, per verificare la disponibilità ad accettare la collaborazione e le indicazioni dei servizi medesimi, al fine di mantenere relazioni positive con la famiglia d'origine del minore e costruire le condizioni per il suo rientro nel nucleo familiare di provenienza.

- **affidamento eterofamiliare**, presso una coppia (con o senza figli) o una persona singola diverse da quelle della famiglia d'origine, che si è resa disponibile, previa selezione e formazione.

L'affidamento può essere inoltre distinto tra affidamento a tempo pieno e a tempo parziale:

- **l'affidamento familiare a tempo pieno**, consensuale o giudiziale, prevede l'accoglienza di uno o più minori presso l'abitazione degli affidatari, garantendo il soddisfacimento dei bisogni affettivi, educativi e di cura, per il periodo necessario, secondo quanto definito dal progetto individuale. E' opportuno prevedere contatti periodici del minore nella famiglia di origine, nonché incontri regolari con i genitori e/o altri parenti, tenendo conto delle eventuali indicazioni della magistratura minorile.
- **l'affidamento familiare a tempo parziale**, consensuale o giudiziale, prevede l'inserimento del minore in altra famiglia solo per alcuni giorni a settimana o per alcune ore del giorno o per brevi periodi. Esso permette di fornire un sostegno sia al minore, evitandone l'allontanamento, sia alla famiglia di origine, sulla base di modalità e tempi concordati con il servizio sociale titolare degli interventi.

L'affidamento familiare è in ogni caso temporaneo. La durata è correlata alle esigenze del minore, alle caratteristiche della famiglia d'origine, alle motivazioni che hanno determinato l'allontanamento e al tempo necessario per risolvere i problemi sussistenti. Il periodo massimo, prorogabile, è definito dalla normativa vigente.

ART. 4 - DESTINATARI DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE E LORO DIRITTI

Destinatari dell'affidamento familiare sono i minori, momentaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, che necessitano di un collocamento temporaneo presso soggetti affidatari, che meglio rispondano alle loro esigenze affettive, educative, psicologiche e sociali.

Il minore ha diritto di essere preparato, informato e ascoltato nelle diverse fasi dell'affidamento familiare, nel rispetto delle sue origini e radici culturali e religiose, della sua storia e delle relazioni affettive.

Il minore che ha compiuto 12 anni è coinvolto e partecipa alla definizione del progetto di affidamento. Anche per i più piccoli sono previste, comunque, le modalità più appropriate di comunicazione e di ascolto in relazione all'età.

Il minore che ha compiuto i 14 anni esprime il proprio consenso scritto all'affido.

Durante l'affidamento, il minore ha diritto a mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, a non essere separato da fratelli e sorelle, a conservare i rapporti con parenti, amici e altre figure di riferimento, qualora non sussistano espresse e motivate controindicazioni, individuate e specificate nel progetto di affido o nel provvedimento del Tribunale.

Al termine del periodo di affidamento, il minore ha il diritto di mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria, salve diverse valutazioni da parte dei servizi sociali, specificate nel progetto individuale.

ART 5 - LA FAMIGLIA D'ORIGINE

La famiglia di origine del minore è chiamata a collaborare in tutte le fasi del progetto di affidamento familiare ed è informata accuratamente del significato e degli scopi dello stesso.

Nella fase di avvio del progetto di affido, il servizio sociale proponente, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento, comunica alla famiglia d'origine le informazioni utili riguardanti la persona o la famiglia individuata quale possibile affidataria del minore.

Durante il periodo di affidamento, la famiglia d'origine mantiene i rapporti con il minore secondo le modalità definite nel progetto e si impegna a rispettare le indicazioni dei servizi contenuti nello stesso. Parallelamente al progetto di affidamento, la famiglia di origine riceve il supporto costante dai servizi per il superamento delle difficoltà che hanno reso necessario l'allontanamento del minore.

Nel caso di affidamento disposto dal Tribunale per i Minorenni, le modalità dei rapporti tra famiglia d'origine e minore sono definite dal Tribunale stesso.

ART. 6 - I SOGGETTI AFFIDATARI

Soggetti affidatari sono la famiglie, le coppie o le singole persone che si rendano disponibili e che presentino capacità educative ed affettive tali da offrire al minore una situazione di accoglienza idonea, per il periodo di tempo che si renderà necessario a far fronte alle problematiche sussistenti.

Durante il periodo di affidamento i soggetti affidatari si impegnano ad osservare le prescrizioni stabilite all'autorità affidante ed in particolare:

- a garantire il rispetto della situazione del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- ad assicurare la massima riservatezza in merito alla condizione del minore e della sua famiglia d'origine;
- a curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine e con tutti i soggetti coinvolti, agevolando il rientro del minore nella propria famiglia, nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto di affidamento;
- a partecipare agli incontri di verifica sull'affidamento predisposti nel tempo dal Servizio Sociale che si occupa di tutela minori, secondo le modalità e le scadenze specifiche del progetto;
- a partecipare alle attività di sostegno e formazione svolte dai servizi competenti.

Il venir meno degli impegni di cui sopra prevede la revisione del progetto di affidamento, da parte del Servizio o dell'Autorità che lo ha disposto.

La famiglia affidataria durante il periodo di affidamento, esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione ai normali rapporti con le istituzioni scolastiche e con l'autorità sanitaria.

ART. 7 - COMPITI DELL'A.S.L: SELEZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNO DEGLI AFFIDATARI

L'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Sondrio garantisce la selezione e la formazione degli aspiranti affidatari e il sostegno ai gruppi di affidatari.

In ogni Consultorio Familiare è presente un'equipe psico-sociale che effettua:

- l'informazione;
- la valutazione e la selezione delle persone disponibili all'affido.

Il Servizio Provinciale Affidi a livello centrale assicura:

- la conduzione dei gruppi di formazione;
- l'inserimento in Banca dati affido delle persone/nuclei che a conclusione del percorso di selezione e formazione hanno confermato la propria disponibilità;
- la gestione della Banca Dati Minori/Disponibilità;
- l'attività di supporto all'abbinamento;
- la conduzione gruppi di sostegno per affidatari;
- la promozione di ulteriori iniziative rivolte a gruppi di affidari.

Le famiglie e le persone che hanno offerto la propria disponibilità all'affidamento, in ogni momento possono, con richiesta espressa per iscritto, ritirare la propria disponibilità.

ART. 8 - COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE DEGLI UFFICI DI PIANO

Il Servizio Sociale che si occupa di tutela minori presso l'Ufficio di Piano del territorio di competenza cura l'inserimento del minore presso i soggetti individuati preferibilmente dalla banca dati di cui sopra, che meglio garantiscano l'interesse dello stesso.

Il Servizio Sociale assume i seguenti impegni:

- definizione del progetto di affidamento, vigilanza e verifica dello stesso;
- svolgimento delle procedure amministrative;
- abbinamento del minore alla famiglia affidataria selezionata anche in concorso con l'ASL.
- sostegno educativo, psicologico e consulenza alle famiglie d'origine e ai soggetti affidatari, avvalendosi anche, ove necessario, dell'apporto dei servizi territoriali;
- raccordo tra le famiglie d'origine e i soggetti affidatari, per la definizione e l'osservanza dei rispettivi ruoli, al fine di favorire la crescita del minore ed il rientro nella propria famiglia, secondo le modalità più idonee;

- definizione di misure di sostegno ed aiuto economico a favore dei soggetti affidatari, come meglio definito all'art. 10, per favorire il mantenimento dei minori.

ART 9 - DEFINIZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE

Il progetto individualizzato viene elaborato dal Servizio Sociale che si occupa di Tutela Minori con riferimento ai seguenti elementi:

- a) elementi della situazione personale e familiare, compresa la situazione sanitaria del minore;
- b) i motivi che determinano il ricorso all'affidamento
- c) la durata dell'affidamento;
- d) le modalità e la frequenza dei rapporti tra i protagonisti (il minore, la famiglia di origine, gli affidatari, i servizi);
- e) l'individuazione degli interventi finalizzati al superamento dei problemi della famiglia di origine, le figure professionali e i servizi coinvolti;
- f) la definizione degli interventi di sostegno rivolti agli affidatari, le figure professionali e i servizi coinvolti;
- g) la cadenza (in ogni caso non superiore a tre mesi) con cui verranno effettuate le verifiche sull'evoluzione del progetto da parte del servizio sociale;
- h) le condizioni che consentiranno il rientro del minore in famiglia;
- i) l'atto di consenso sottoscritto dai genitori del minore o dal tutore o il riferimento al decreto del Tribunale per i Minorenni;
- j) l'impegno formale da parte degli affidatari;
- k) l'entità del sostegno economico da erogare agli affidatari, o la dichiarazione di rinuncia resa ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Il Servizio Sociale che si occupa di Tutela Minori, la famiglia affidataria e, quando previsto, la famiglia d'origine sottoscriveranno il patto di affidamento che conterrà gli elementi sopra descritti alle lettere: a) – c) – d) – g) – i) – j) – k).

Il progetto individuale e il patto di affidamento sono soggetti a revisione.

ART. 10 - CONTRIBUTI ECONOMICI

L'Ufficio di Piano del territorio di competenza prevede la possibilità di erogazione a favore dei soggetti affidatari di un contributo forfetario, definito dall'Assemblea dei Sindaci, con le seguenti modalità, previa valutazione del Servizio Sociale:

a) In caso di affidamento consensuale parentale, stante gli obblighi agli alimenti secondo la normativa vigente:

- nessun contributo ai soggetti affidatari;
- nessuna spesa a carico dell'Ufficio di Piano.

Eventuali situazioni di difficoltà economica della famiglia affidataria potranno essere oggetto di contributo, come stabilito per gli affidamenti giudiziali di cui al punto successivo, previa valutazione da parte del servizio sociale tutela minori e approvazione dell'Ufficio di Piano.

b) In caso di affidamento consensuale eterofamiliare e di affidamento giudiziale (parentale ed eterofamiliare):

- contributo mensile forfetario onnicomprensivo finalizzato alle spese per il mantenimento del minore (a titolo di esempio e non esaustivo: vestiario, alimenti e alloggio, diritto all'istruzione, tempo libero) il cui importo sarà differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale, erogato dall'Ufficio di Piano secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Sindaci;
- contributo straordinario per spese eccezionali (spese sanitarie non riconosciute dal SSN e comunque non rimborsate/rimborsabili da altri enti/assicurazioni di cui il soggetto e il nucleo affidatario possono beneficiare, spese straordinarie una tantum da affrontare in fase di primo inserimento in famiglia) per un importo massimo annuo stabilito dall'Assemblea dei Sindaci. Le spese eccezionali possono essere riconosciute solo previa valutazione da parte del servizio sociale tutela minori e approvazione preventiva da parte dell'Ufficio di Piano, dietro presentazione di preventivo economico, e liquidate successivamente all'esibizione di fattura o

altra documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta. In nessun caso potrà essere liquidato un contributo superiore alle spese effettivamente sostenute.

Il contributo mensile forfetario onnicomprensivo, ove previsto, viene versato entro la metà del mese successivo, secondo le modalità di pagamento indicate dai soggetti affidatari e con spese di eventuale bonifico a loro carico.

In caso di rinuncia al sostegno economico, l'affidatario o gli affidatari devono sottoscrivere una apposita dichiarazione.

ART. 11 - PROCEDURE D'URGENZA

In caso di necessità di collocamento urgente del minore si procederà all'affidamento, sulla base della proposta motivata dal Servizio Sociale che si occupa di tutela minori presso l'Ufficio di Piano del territorio di competenza, riservandosi di acquisire la documentazione prescritta nel più breve tempo possibile.

ART.12 - RESPONSABILITA'

I minori in situazione di affidamento familiare sono coperti da apposite polizze assicurative, stipulate dalla Regione Lombardia ai sensi della normativa vigente, per infortuni e per responsabilità civile. La polizza assicurativa per responsabilità civile è estesa anche alle famiglie affidatarie dei minori,. E' fatto obbligo alle famiglie affidatarie di provvedere, entro i tempi previsti dalle polizze assicurative, a presentare all'Assicurazione e per conoscenza all'Ufficio di Piano, denuncia di infortunio e/o di incidente.

Gli Uffici di Piano sono sollevati da ogni tipo di responsabilità nei confronti dei minori in affidamento, delle famiglie d'origine, dei soggetti affidatari e di terzi eventualmente coinvolti in danni di qualsiasi genere.

Le famiglie d'origine e i soggetti affidatari assumono le responsabilità, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

ART.13 - ATTIVITÀ PROMOZIONALI

Gli Uffici di Piano, in collaborazione con il Consultorio Familiare dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Sondrio e con l'Amministrazione Provinciale, promuovono iniziative a sostegno dell'affidamento familiare, anche con l'eventuale coinvolgimento delle organizzazioni del privato sociale, associazioni e gruppi di volontariato territoriali ed extraterritoriali interessati alle problematiche minorili, con l'obiettivo di coinvolgere l'opinione pubblica e creare una rete di soggetti disponibili all'affidamento.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati relativi alle procedure dell'affido e dei provvedimenti adottati in merito, è svolta nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ART. 15 - DECORRENZA E APPLICAZIONE

Il presente regolamento è valido a decorrere dal 01.07.2008 e si applica anche agli interventi di affidamento in atto.